

numero			Bellinzona
3550	cl	0	7 luglio 2021

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +4191 8144111  
fax +4191 8144435  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
DATEC  
3003 Berna

e-mail: [reto.burkard@bafu.admin.ch](mailto:reto.burkard@bafu.admin.ch) (pdf e  
word)

### **Revisione totale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale,  
gentili Signore, egregi Signori,

con lettera del 14 aprile 2021 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione sul progetto di  
revisione totale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Prendendo atto dell'esito della votazione popolare del 13 giugno, con la quale il popolo svizzero  
ha deciso di respingere il progetto di revisione della legge federale sulla riduzione delle emissioni  
di CO2 (Legge sul CO2), con comunicazione del 15 giugno ci avete informato che, rimanendo in  
vigore l'attuale legge sul CO2, si rende in ogni caso necessario un adeguamento dell'attuale  
ordinanza sul CO2. Per tale motivo viene confermata la richiesta di presa di posizione sugli  
argomenti già oggetto dell'attuale ordinanza sul CO2, e ci viene data la possibilità di esprimerci  
anche sugli altri temi oggetto della revisione totale dell'ordinanza sul CO2 che ormai non sono  
più oggetto di discussione.

Con la presente vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre  
osservazioni in merito.

### **A titolo generale**

L'ordinanza stabilisce gli obiettivi di riduzione per i diversi settori e concretizza le disposizioni  
legali decise dal Parlamento nell'ambito della revisione della legge sul CO2. Con la legge sul CO2  
e con la relativa Ordinanza, la Svizzera attua la propria politica climatica, creando un ambiente  
economico stabile e prevedibile, che possa stimolare investimenti efficaci a lungo termine del  
settore pubblico e di quello privato a favore della transizione energetica e climatica e  
dell'innovazione.

---

Nonostante l'esito della votazione popolare, il Cantone Ticino condivide gli intenti del progetto di revisione dell'ordinanza, nel particolare il raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati con il dimezzamento entro il 2030 dei gas serra emessi dalla Svizzera rispetto al valore del 1990 con lo scopo di raggiungere infine la neutralità climatica entro il 2050.

Lo scrivente Consiglio è infatti cosciente delle sfide in ambito di politica energetica e climatica a cui siamo oggi confrontati e sostiene gli impegni presi a livello nazionale per cercare di contenere i consumi energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub>, garantendo nel contempo un sistema energetico duraturo e sostenibile e uno sviluppo socio-economico appropriato.

Infatti, la graduale eliminazione dei combustibili fossili sarà in grado di rendere la Svizzera e il nostro cantone sempre meno dipendenti dalle importazioni da regioni spesso politicamente instabili. Inoltre siamo convinti che l'utilizzo crescente di energie rinnovabili favorisca il mantenimento di una gran parte del valore aggiunto in Svizzera, favorendo la creazione di posti di lavoro nel nostro territorio.

La Svizzera deve continuare ad assumere una posizione responsabile nei riguardi dei propri consumi, concentrando gli sforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati sui provvedimenti che apportano una riduzione di emissioni sia all'interno del Paese che all'estero.

## **Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**

### Capitolo 1: Disposizioni generali, Art. 3

Il progetto di revisione totale dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> definisce gli obiettivi di riduzione intermedi per i singoli settori. Per il 2030 questa prevedeva obiettivi di riduzione rispetto al 1990 nei settori degli edifici (meno 65 %), dei trasporti (meno 25 %), dell'industria (meno 35 %) e dell'agricoltura (meno 20 %).

Nonostante siamo concordi con il progetto di politica climatica presentata nel rapporto di consultazione, osserviamo in generale una disparità per quanto riguarda gli sforzi richiesti ai diversi settori coinvolti nel processo di riduzione di emissioni gas serra. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci si prefigge, invece di porre l'accento sul settore degli edifici si ritiene che tutti i settori debbano essere chiamati fin da subito a contribuire in modo sostanziale.

In particolare, si rileva invece che il settore dei trasporti è toccato in modo marginale. Questo settore di fatto detiene una responsabilità importante nel processo del riscaldamento climatico globale e dovrebbe dunque contribuire in maniera più marcata alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il progetto di revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> intendeva stabilire per la prima volta un sotto-obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 per il settore agricolo.

Ridurre le emissioni per limitare il cambiamento climatico è particolarmente importante per l'agricoltura, visto che si tratta di uno dei settori che ne subiscono maggiormente le conseguenze. Tuttavia, il potenziale delle soluzioni tecniche in grado di portare ad un'effettiva riduzione delle emissioni di gas serra generate dal settore agricolo, in particolare quelle dovute all'allevamento, è limitato.

L'art. 2 dell'Accordo di Parigi definisce che le misure di protezione del clima non devono minacciare la produzione alimentare. Misure basate sull'estensivizzazione della produzione non sono quindi efficaci senza una diminuzione del consumo, poiché non farebbero altro che generare un aumento delle importazioni, con un probabile aumento delle emissioni totali a causa dei differenti metodi di produzione all'estero e del trasporto. La produzione indigena di prodotti animali

aiuta invece a convertire in modo ottimale l'erba, spesso prodotta in luoghi topograficamente difficili, in cibo ricco di proteine destinato all'alimentazione umana, contribuendo così alla sicurezza alimentare. Inoltre, la produzione animale dà un importante contributo alla fertilità del suolo e permette di arricchirne gli stock di carbonio. Le misure devono quindi concentrarsi sulla riduzione delle emissioni che non indeboliscono la sicurezza alimentare e sulla compensazione delle emissioni inevitabili.

Malgrado i recenti risultati delle urne, sarebbe comunque auspicabile prevedere il sostegno per impianti per la produzione di biogas agricoli e per provvedimenti e progetti volti a facilitare l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici.

#### Capitolo 9: Tassa sul CO2

Grazie a questo modello, il non raggiungimento di determinati obiettivi implica una maggiore disponibilità di fondi utilizzabili, ad esempio, come programmi promozionali. Segnaliamo però che in diversi settori, tra cui quello degli edifici, sempre più spesso vengono offerti programmi di incentivazione gestiti e promossi da diversi enti. Nel caso del Canton Ticino, attivo con propri programmi promozionali su diversi fronti, questo modo di procedere a volte scoordinato crea problemi nell'applicazione, con la presenza di doppi incentivi e un conseguente aumento del lavoro amministrativo per il loro coordinamento, nonché campagne di informazione scoordinate che creano confusione per i proprietari degli immobili.

#### Capitolo 13: Fondo per il clima e utilizzo dei mezzi

Malgrado i recenti risultati delle urne, riportiamo le osservazioni seguenti relative alla sezione 16 "Provvedimenti volti a prevenire i danni" del capitolo 13, nel caso un provvedimento analogo venga riproposto in futuro.

La legge e la relativa Ordinanza prevedevano di promuovere tramite questo fondo provvedimenti per evitare danni che non possono essere già promossi in virtù di attuali atti normativi speciali al di fuori della legge sul CO2, come ad esempio le costruzioni di protezione. Tali danni possono essere ad esempio quelli alla salute causati da ondate di calore, danni alle persone e alle cose a seguito del disgelo del permafrost e dei ghiacciai, danni alle persone e alle cose a seguito di piene più frequenti e più intense e del crescente ruscellamento superficiale.

Il programma di attuazione *Adattamento ai cambiamenti climatici* prevede misure di adattamento che avrebbero potuto beneficiare di finanziamenti da parte del nuovo fondo per il clima. I Cantoni, che possono partecipare ai concorsi di appalto solamente quali cofinanziatori di candidature, potranno eventualmente ricevere sovvenzioni tramite i finanziamenti speciali esistenti.

Nel testo dell'ordinanza non risulta chiaro se determinati progetti, che principalmente vengono sovvenzionati tramite gli accordi programmatici (AP), possano o meno essere al beneficio di finanziamenti dal Fondo per il clima. Citiamo a titolo di esempio le piscine/pozze di acqua fredda o l'ombreggiamento delle rive (misure di adattamento ai cambiamenti climatici) nell'ambito di un progetto di rivitalizzazione (progetto AP) o le misure contro il ruscellamento superficiale nell'ambito di progetti di premunizione. Riteniamo che questi aspetti avrebbero dovuto essere definiti meglio, specificando le condizioni e le possibilità per i Cantoni che intendono candidarsi per finanziamenti dal Fondo per il clima in qualità di cofinanziatori per progetti di altri promotori (per es. comuni).

## **Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)**

L'Esame di impatto ambientale (EIA) consiste nella verifica della conformità di un progetto rispetto ai requisiti normativi per la protezione dell'ambiente. Sono soggetti a EIA i nuovi impianti e le modifiche sostanziali degli impianti esistenti che rientrano nelle tipologie inserite nell'Allegato dell'OEIA (art. 10 Legge federale sulla protezione dell'ambiente LPAmb e OEIA). Il Manuale EIA, come aiuto all'esecuzione dell'UFAM, fornisce informazioni sulla prassi nell'EIA e sui contenuti del Rapporto sull'impatto ambientale (RIA). Sottostanno all'EIA gli impianti che possono compromettere seriamente l'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione (art 10a cpv. 2 LPAmb).

L'art. 3 dell'OEIA stabilisce che nell'ambito dell'EIA siano esaminati i disposti della protezione della natura e del patrimonio culturale, della protezione del paesaggio, della protezione delle acque, della conservazione delle foreste, della caccia e la pesca e dell'ingegneria genetica. Attualmente la protezione del clima non è esplicitamente menzionata come tematica di valutazione. La prassi generale prevede che, nonostante il RIA non sia al momento tenuto a dimostrare la conformità con normative specifiche sul clima, il tema sia comunque affrontato almeno nel caso in cui ci siano disposizioni cantonali specifiche.

La proposta di revisione dell'ordinanza sul CO2 prevedeva l'introduzione del concetto di protezione del clima nell'articolo 3 paragrafo 1 dell'OEIA, portando quindi un effetto diretto sull'EIA, estendendo esplicitamente il suo campo di applicazione per includere la protezione del clima.

Tale introduzione avrebbe sollevato tuttavia alcune criticità pratiche che si estendono da incongruenze con la prassi consolidata di valutazione dell'EIA fino alla messa in pratica della linea di applicazione delle normative LPAmb e OEIA perseguita finora.

La proposta di revisione dell'Ordinanza sul CO2 sembra differire nell'applicazione dell'art. 10a dell'LPAmb secondo cui il principio prevede in prima priorità quella di evitare gli impatti, poi di ridurli e infine come ultima risorsa quella di compensarli. All'art. 5 cpv. 3 del progetto di revisione dell'ordinanza si prevedeva invece di esonerare alcuni impianti dallo sforzo di riduzione delle emissioni di gas nella misura in cui vi fosse stata una partecipazione al sistema di scambio di emissioni (SSQE). Così facendo sembra essere consentito esentare i partecipanti all'SSQE dalla logica della riduzione secondo lo stato della tecnica, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 LPAmb).

Riteniamo a nostro avviso che:

1. l'integrazione del tema del clima non debba portare a differenze di trattamento rispetto ad altri temi ambientali o compromettere uno strumento EIA che funziona. In particolare, non concordiamo con l'esonero di principio dalla limitazione delle emissioni CO2 eq nel caso di partecipazione all'SSQE (art. 5 cpv. 3).


Il RIA ha il compito di esporre lo stato iniziale, gli impatti del progetto, le misure di mitigazione e le necessità di monitoraggio sia per la fase di costruzione che per la fase d'esercizio e questo per ognuno dei temi ambientali affrontati nel RIA. L'art. 8 del progetto di revisione della legge sul CO2 e l'art. 5 della relativa ordinanza si concentravano invece unicamente sugli impatti originati dalla fase di esercizio di un impianto senza considerare gli effetti della fase di costruzione. Dato che la protezione del clima è una parte integrante della protezione dell'ambiente, riteniamo che gli aspetti climatici non debbano essere trattati in maniera diversa rispetto agli altri aspetti ambientali;

2. la definizione delle soglie di emissione di cui all'art. 5 cpv. 1 e 2, oltre le quali è necessario applicare limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra, non sia sufficientemente chiara. Sarebbe stato più opportuno definire chiaramente su quale base temporale si definisce la soglia di emissione di 1'500 t CO<sub>2</sub> eq o l'aumento di 500 t CO<sub>2</sub> eq e meglio esplicitare, come descritto nel rapporto esplicativo, se si tratti di base annua. Nel caso di valori annui, sarebbe stato auspicabile definire come considerare gli "impianti" di corta durata ma che possono generare grandi emissioni di gas a effetto serra in un periodo limitato (p.es. grandi manifestazioni). Occorre inoltre chiarire se la soglia di aumento di 500 t CO<sub>2</sub> eq definita come "modifica sostanziale" ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza sul CO<sub>2</sub> debba essere considerata anche come criterio quantitativo, tale da determinare direttamente una modifica sostanziale anche ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA (base per l'assoggettamento all'EIA);
3. non sia chiaro se la soglia di aumento di 500 t CO<sub>2</sub> eq definita come "modifica sostanziale" ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 avrebbe dovuto essere considerata automaticamente come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lettera a OEIA;
4. la politica climatica perseguita preveda l'introduzione di impianti per la cattura e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub> come descritto nel rapporto esplicativo. Di conseguenza si sarebbe dovuto valutare l'introduzione di impianti per la cattura e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> nell'allegato dell'OEIA.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Comunicazione:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet